

DISEGNO DI LEGGE
in materia di
Riforma dell'Ordinamento giudiziario

Art. 1

(Modifiche al Capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)

1. Alla rubrica del Capo I, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la parola: “uditorato” è sostituita dalla parola: “tirocinio”
2. L’articolo 1, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, è sostituito dal seguente:
“ART. 1.(*Concorso per magistrato ordinario*)
 1. La nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un concorso per esami bandito con cadenza almeno annuale in relazione ai posti vacanti, e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento.
 2. Il concorso per esami consiste in una prova scritta, effettuata con le procedure di cui all’articolo 8, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni, ed in una prova orale.
 3. La prova scritta del concorso per esami consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici, vertenti su diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo, e di uno pratico consistente nella redazione di un provvedimento in materia di diritto e procedura civile ovvero di diritto e procedura penale individuato mediante estrazione a sorte operata dalla commissione la mattina della prova. Con lo stesso sistema è determinato, giorno per giorno, l’ordine delle prove.
 4. La prova orale verte su:
 - a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
 - b) procedura civile;
 - c) diritto penale;
 - d) procedura penale;
 - e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
 - f) diritto commerciale;
 - g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
 - h) diritto comunitario;
 - i) diritto internazionale pubblico e privato;
 - l) elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario;
 - m) colloquio su una lingua straniera, scelta dal candidato fra quelle ufficiali dell'Unione europea.
 5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono la idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da a) ad l), ed un giudizio di sufficienza nella materia di cui alla lettera m) e comunque una votazione

complessiva nelle due prove, esclusa quella di cui alla lettera *m*), non inferiore a centoventi punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti di cui all'articolo 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle prove scritte ed orali è motivato con la indicazione del solo punteggio numerico mentre la insufficienza è motivata con la sola formula "non idoneo".

6. Il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione la lingua straniera, scelta tra quelle ufficiali della Unione Europea, sulla quale intende essere esaminato. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale; tali commissari partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o entrambe le sotto commissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti.

7. Nulla è innovato in ordine agli specifici requisiti richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, per la copertura dei posti di magistrato nella provincia di Bolzano, ma la lingua straniera prevista dal comma 5, lettera *m*), deve essere diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell'impiego."

3. All'articolo 2, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Requisiti per l'ammissione al concorso per esami";

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al concorso per esami, tenuto conto che ai fini dell'anzianità minima di servizio necessaria per l'ammissione al concorso non sono cumulabili le anzianità in più categorie fra quelle previste, sono ammessi:

a) i procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

b) i dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni dell'area C prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso nel quale era richiesto il possesso di diploma di laurea in giurisprudenza conseguita a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

c) gli appartenenti al personale di ruolo delle università docente di materie giuridiche in possesso di laurea in giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

- d) i dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti all'ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso nel quale era richiesto il possesso di diploma di laurea in giurisprudenza conseguita a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
- e) gli avvocati iscritti all'albo che hanno esercitato la professione per almeno tre anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
- f) i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari che abbiano completato almeno il primo incarico e siano stati confermati a seguito di valutazione positiva della attività svolta, per un periodo successivo, e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
- g) i laureati in possesso di laurea in giurisprudenza conseguita a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;
- h) i laureati che hanno conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata complessivamente non inferiore a cinque anni, o la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso di studi non inferiore a quattro anni, riportando una votazione media, calcolata sulla votazione riportata in tutti gli esami sostenuti nell'intero corso di studi universitari necessario per il conseguimento della laurea magistrale o della laurea, in caso di corso quadriennale, pari almeno a 28 trentesimi ed un punteggio della sola laurea magistrale o di laurea, nel caso di laureati all'esito di un corso quadriennale, non inferiore a 107 centodecimi.”.

c) al comma 2, dopo la parola: “concorso” sono aggiunte le seguenti: “per esami””;

d) al comma 2 dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

“b-bis) essere di condotta incensurabile”;

b-ter) non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nei concorsi di cui all'articolo 1, comma 1, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;

4. All'articolo 3, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il concorso di cui all’articolo 1, si svolge con cadenza almeno annuale in una o più sedi stabilite nel decreto che indice il concorso.”;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espleta presso una delle sedi determinata con il decreto ministeriale di cui al comma 2 le operazioni inerenti alla formulazione, alla scelta dei temi ed al sorteggio della materia oggetto della prova. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro della giustizia, , su delibera conforme del Consiglio superiore della magistratura, e composto da almeno cinque magistrati, dei quali uno con anzianità di servizio non inferiore a tredici anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'area C, così come definita dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano presente. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni limitatamente alla durata dell'attività del comitato.”.

5. All’articolo 4, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, al comma 2 dopo la parola: “presentate” sono aggiunte le seguenti: “o spedite”.

6.All’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La commissione del concorso per esami è nominata, nei quindici giorni antecedenti l’inizio della prova scritta, con decreto del Ministro della giustizia emanato a seguito di conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura.”.

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. La commissione del concorso per esami è composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da venti magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, scelti in un elenco di magistrati che abbiano formulato la propria disponibilità a far parte della commissione e ad essere totalmente esonerati dalle funzioni per l’intera procedura concorsuale, da otto professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame.”.

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti della commissione, il Consiglio superiore nomina d’ufficio magistrati che non hanno prestato il loro consenso

all'esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati i componenti che abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi.”;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Nella seduta di cui al sesto comma dell’articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, la commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti mentre i criteri per la valutazione delle prove orali sono definiti prima dell’inizio delle stesse. A dette riunioni devono partecipare tutti i componenti della commissione salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento la cui valutazione è rimessa al Consiglio superiore della magistratura. In caso di mancata partecipazione, senza adeguata giustificazione, a una di dette sedute o comunque a due sedute di seguito, il Consiglio superiore può procedere alla revoca del componente ed alla sua sostituzione ai sensi del comma 1.”;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere nominati anche tra i magistrati ed i professori universitari a riposo da non più di cinque anni che all’atto della cessazione dal servizio erano in possesso dei requisiti per la nomina.”;

f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. In caso di impedimento o assenza del presidente le relative funzioni sono svolte dal magistrato con maggiore anzianità di servizio presente in ciascuna seduta.”;

g) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Nel concorso di cui all’articolo 1, se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal magistrato più anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, ed assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione in quattro collegi, composti ciascuno di almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato più anziano. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato.”

h) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Ai collegi ed a ciascuna sottocommissione si applicano, per quanto non diversamente disciplinato, le disposizioni dettate per le sottocommissioni e la commissione dagli articoli *12, 13 e 16* del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni. La commissione o le sottocommissioni, se istituite, procedono all'esame orale dei candidati ed all'attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli *14, 15 e 16* del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni.”;

i) il comma 9 è abrogato;

l) il comma 10 è sostituito dal seguente:

“10. Le attività di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo di area C in servizio presso il Ministero della giustizia, così come definita nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, e sono coordinate dal magistrato titolare dell'ufficio del Ministero della giustizia competente per il concorso.”

7. All'articolo 6, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Disciplina dei lavori della commissione”;

b) al comma 4 la parola: “vicepresidente” è sostituita dalle seguenti: “il magistrato con maggiore anzianità di servizio presente”;

c) al comma 5 le parole: “I componenti” sono sostituite dalle parole: “Il presidente e i componenti”;

d) il comma 6 è abrogato;

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Le commissioni esaminano complessivamente gli elaborati di almeno 600 candidati al mese ed eseguono l'esame orale di almeno 100 candidati.”;

f) al comma 8 le parole: “o del vicepresidente” sono soppresse;

8. All'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: “Nomina a magistrato ordinario”.

b) al comma 1, dopo la parola: “idonei” sono inserite le seguenti: “all'esito del concorso”; e le parole: “uditore giudiziario” sono sostituite dalle seguenti: “magistrato ordinario”.

c) il comma 2 è soppresso;

9. All'articolo 9, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla rubrica dell'articolo le parole: “degli uditori” sono sostituite dalle seguenti: “dei magistrati ordinari”;
- b) Il comma 1 è sostituito dal seguente: “ I magistrati ordinari, nominati a seguito di concorso per esami, svolgono il periodo di tirocinio con le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26”;
- c) al comma 2 le parole: “Il periodo di uditorato” sono sostituite dalle seguenti: “Il completamento del periodo di tirocinio”, e la parola: “ammissibilità” è sostituita dalla parola: “ammissione”; in fine, dopo la parola: “avvocato” è aggiunto il seguente periodo: “il conseguimento della prima valutazione di professionalità, di cui all'articolo 11, abilita all'esercizio della professione di avvocato ed alla iscrizione al relativo ordine in caso di cessazione dall'ordine giudiziario. Il conseguimento della quarta valutazione di professionalità abilita al patrocinio innanzi alle magistrature superiori.”

Art 2

(Modifiche agli articoli da 10 a 55 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006.

1.L'articolo 10 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160 è sostituito dal seguente:

“ART. 10.(Funzioni)

1. La magistratura ordinaria, unica nel concorso di ammissione, nel tirocinio e nel ruolo di anzianità, è distinta secondo le funzioni esercitate;
2. Le funzioni si distinguono in giudicanti e requirenti di primo grado, secondo grado e legittimità nonché in semidirettive di primo grado, di primo grado elevato e secondo grado, direttive, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali;
3. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice presso il tribunale ordinario, presso il tribunale per i minorenni, presso l'ufficio di sorveglianza e di magistrato addetto al massimario della corte di cassazione; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e presso il tribunale per i minorenni;
4. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere presso la corte di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello e di sostituto presso la direzione nazionale antimafia;
5. Le funzioni giudicanti di legittimità sono quelle di consigliere presso la corte di cassazione; le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di cassazione;
6. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione presso il tribunale ordinario, di presidente e di presidente aggiunto della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari; le funzioni semidirettive requirenti sono quelle di procuratore aggiunto presso il tribunale;
7. Le funzioni semidirettive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari negli uffici aventi sede nelle città di cui al comma 1 del decreto legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito con la legge 24 novembre 1989, n. 380;
8. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione presso la corte di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale presso la corte di appello;

9. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario, di presidente del tribunale per i minorenni, di presidente del tribunale di sorveglianza; le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;

10. Le funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario negli uffici aventi sede nelle città di cui al comma 1 del decreto legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito con la legge 24 novembre 1989, n. 380; le funzioni direttive requirenti elevate di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle medesime città;

11. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della corte di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte di appello e di procuratore nazionale antimafia;

12. Le funzioni direttive giudicanti di legittimità sono quelle di presidente di sezione della corte di cassazione; le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di avvocato generale presso la corte di cassazione;

13. Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità sono quelle di presidente aggiunto della corte di cassazione e di Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale aggiunto;

14. Le funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità sono quelle di primo presidente della corte di cassazione; le funzioni direttive apicali requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale presso la medesima corte.

2. L'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, è sostituito dal seguente:

“ART. 11. (Valutazione della professionalità)

1. I magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina.

2. La valutazione di professionalità deve riguardare la capacità, la laboriosità, la diligenza, l'impegno. In particolare:

a) la capacità, oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, é riferita, secondo le funzioni esercitate, alle metodologie di analisi delle questioni da risolvere e al possesso delle tecniche di argomentazione e di valutazione delle prove, alla conoscenza e padronanza delle tecniche d'indagine ovvero alla conduzione dell'udienza da parte di chi la

dirige o la presiede, alla idoneità di utilizzare, dirigere, controllare, l'apporto dei collaboratori ed ausiliari;

- b) la laboriosità é riferita al numero e alla qualità degli affari trattati secondo rapporti di reciproca coerenza adeguati al tipo di ufficio e alla sua condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro nonché all'eventuale attività di collaborazione svolta all'interno dell'ufficio anche in relazione al tirocinio dei magistrati, ordinari od onorari, ed alle modalità di assolvimento agli incarichi conferitigli, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore, in relazione agli specifici settori di attività ed alle specializzazioni, secondo i provvedimenti di cui al comma 19;
- c) la diligenza é riferita all'assiduità e puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti o comunque necessari per l'adeguato espletamento del servizio; è riferita inoltre al rispetto dei termini per l'emissione, la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie, nonché alla partecipazione alle riunioni previste dall'articolo 47 quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative, per l'esame della evoluzione della giurisprudenza e per lo scambio di informazioni;
- d) l'impegno é riferito alla disponibilità per sostituzioni, applicazioni e supplenze necessarie al funzionamento dell'ufficio e alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalla scuola superiore della magistratura; nella valutazione dell'impegno rileva, inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico, la capacità di individuare soluzioni e prassi che consentano una maggiore efficienza del servizio giustizia.

3. La valutazione di professionalità riguarda anche l'attitudine alla dirigenza, che é riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e personale; é riferita altresì alla sensibilità all'impiego di tecnologie avanzate nonché alla capacità di valorizzare le attitudini di magistrati e funzionari, nel rispetto delle individualità e autonomie istituzionali, di operare il controllo amministrativo e di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali, e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare. La valutazione deve tenere conto delle esperienze direttive e semidirettive anteriori e dei risultati conseguiti, dello svolgimento di una pluralità di funzioni giudiziarie, delle modalità di svolgimento delle stesse, dei risultati ottenuti o degli obiettivi conseguiti in relazione agli incarichi svolti ed alle esperienze anche precedenti all'ingresso in magistratura, della frequenza di

corsi di formazione per la dirigenza e di ogni altra esperienza che possa essere ritenuta significativa, ivi compresa la organizzazione del proprio lavoro in relazione ai risultati conseguiti.

4. Con i provvedimenti di cui al comma 19 sono specificati gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni da parte dei consigli giudiziari nonché i parametri per consentire la omogeneità delle valutazioni. La documentazione a campione, le statistiche comparate relative alla attività svolta e le informazioni in ordine agli incarichi svolti sono annualmente trasmesse a cura dei capi degli uffici al Consiglio giudiziario entro il 31 gennaio di ciascun anno.

5. Alla scadenza del periodo di valutazione il consiglio giudiziario acquisisce e valuta:

- a) le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia;
- b) la relazione del magistrato sul lavoro svolto nel quadriennio unitamente a quant'altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame;
- c) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio secondo i criteri stabiliti nel provvedimento di cui al comma 19;
- d) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno dal provvedimento di cui al comma 19, se non già acquisiti;
- e) l'indicazione degli incarichi giudiziari ed extragiudiziari svolti dal magistrato nel periodo valutato con la indicazione dell'impegno concreto che gli stessi hanno comportato;
- f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali debbono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi nonché delle segnalazioni eventualmente pervenute dal Consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti in modo negativo sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione ed ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio. Il rapporto del capo dell'ufficio é trasmesso al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le proprie eventuali considerazioni

6. Il consiglio giudiziario può assumere informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti gli uffici o dai consigli dell'ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell'esito all'interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e può procedere alla sua audizione, che é sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta.

7. Sulla base delle acquisizioni di cui al comma 6, il consiglio giudiziario formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni.
8. Il magistrato entro dieci giorni dalla notifica del parere del consiglio giudiziario può far pervenire al Consiglio superiore le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente.
9. Il Consiglio superiore procede alla valutazione di professionalità sulla base del parere espresso dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione nonché sulla base dei risultati delle ispezioni ordinarie; può anche assumere ulteriori elementi di conoscenza.
10. Il giudizio di professionalità é "positivo" quando la valutazione risulta sufficiente in ciascuno dei parametri di cui ai commi 2 e 3; é "non positivo" quando la valutazione evidenzia carenze in relazione ad uno o più dei parametri di cui ai commi 2 e 3; é "negativo" quando la valutazione evidenzia carenze gravi in due o più dei suddetti parametri.
11. Se il giudizio é “non positivo” il Consiglio superiore procede a nuova valutazione di professionalità dopo un anno, acquisendo un nuovo parere del consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell'anno se il nuovo parere è positivo. Nel corso dell'anno antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.
12. Se il giudizio é “negativo”, il magistrato é sottoposto a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio. Il Consiglio superiore può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate; può anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, ad una diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino alla successiva valutazione, dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche. Nel corso del biennio antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.
13. La valutazione negativa comporta la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio per un biennio. Il nuovo trattamento economico eventualmente spettante è dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza dalla scadenza del biennio.
14. Se il Consiglio superiore, previa audizione del magistrato, esprime un secondo giudizio negativo, lo stesso é dispensato dal servizio.
15. La valutazione di professionalità consiste in un giudizio espresso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dal Consiglio superiore con provvedimento motivato e trasmesso al Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Il giudizio di professionalità, inserito nel fascicolo personale, è valutato ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese

quelle di legittimità, del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario.

16. I parametri contenuti nei commi 2 e 3 si applicano anche per la valutazione di professionalità concernente i magistrati fuori ruolo. Il giudizio é espresso dal Consiglio superiore della magistratura, acquisito, per i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, il parere del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai soli membri che appartengano all'ordine giudiziario, o il parere del consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio all'estero. Il parere è espresso sulla base della relazione della autorità presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa della attività svolta e di ogni altra documentazione che l'interessato ritiene utile produrre, purché attinente alla professionalità, che dimostri l'attività in concreto svolta.

17. Nei confronti dei magistrati che svolgono funzioni direttive apicali, direttive superiori, direttive e semidirettive, di merito e di legittimità, è operato biennialmente il controllo sulla gestione, le cui modalità e criteri sono definiti con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Consiglio superiore della magistratura avendo riguardo alla valutazione della efficienza ed efficacia della attività svolta anche in relazione a quanto contenuto nel progetto tabellare ed alla utilizzazione della innovazione tecnologica disponibile.

18. L'esito del controllo è comunicato al magistrato e se la valutazione è negativa, il Consiglio superiore può indicare le modifiche da apportare alla organizzazione esistente. Nei casi più gravi può essere disposta la revoca dell'incarico direttivo apicale, direttivo superiore, direttivo o semidirettivo, di merito o di legittimità, ed il trasferimento del magistrato ad altra funzione non direttiva o semidirettiva. In questo caso, acquisito il parere del Consiglio direttivo presso la corte di cassazione o del consiglio giudiziario a seconda dei casi, il Consiglio superiore procede a valutazione straordinaria di professionalità nel corso della quale il magistrato ha facoltà, se ne fa richiesta, di essere sentito e di accedere agli atti del procedimento.

19. Il Consiglio superiore della magistratura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con propria delibera:

- a) i modi di raccolta della documentazione e di individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali di udienza di cui al comma 5;
- b) i dati statistici da raccogliere per le valutazioni di professionalità;
- c) le modalità per la redazione dei pareri dei consigli giudiziari secondo modelli standard;
- d) i criteri di valutazione in relazione ai parametri di cui ai commi 2 e 3 ed in particolare per quanto attiene alla preparazione giuridica ed al relativo grado di aggiornamento, devono essere precisati i criteri per la enucleazione dai provvedimenti acquisiti delle questioni giuridiche e

delle tecniche di argomentazione utilizzate, le tecniche di indagine utilizzate, le metodiche di conduzione della udienza e le soluzioni utilizzate per favorire e coordinare l'apporto dei collaboratori ed ausiliari nonché i corsi seguiti o tenuti, anche diversi da quelli organizzati dall'amministrazione, tenuto conto anche della eventuale correlazione con la funzione svolta; per quanto attiene alla laboriosità devono essere precisati gli indici per la rilevazione e la comparabilità delle informazioni acquisite; in ordine alla diligenza devono essere precisati i criteri per la individuazione completa di tutte le informazioni relative alla attività del magistrato ritenute necessarie a fini di una corretta comparazione tra le diverse funzioni; per quanto riguarda l'impegno, oltre la acquisizione delle informazioni concernenti l'attività svolta, devono essere precisati i criteri per la valutazione delle soluzioni individuate per un miglior funzionamento del servizio ed i dati per valutare i concreti risultati ottenuti, sia in termini di qualità che di quantità del servizio reso; per quanto attiene alla attitudine direttiva occorre operare la individuazione, d'intesa con il Ministro della giustizia degli indicatori da prendere in esame per una corretta e completa valutazione della attività svolta;

e) la individuazione per ciascuna delle diverse funzioni svolte dai magistrati, tenuto conto anche della specializzazione, di standard medi di definizione dei procedimenti, ivi compresi gli incarichi di natura obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri sia quantitativi, sia qualitativi, in ragione della tipologia dell'ufficio, della funzione e dell'ambito territoriale.

20. Alle attività previste dal presente articolo si fa fronte con le risorse di personale e strumentali disponibili.”.

3. . L'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, è sostituito dal seguente:

“ART. 12. (Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni)

1. Il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10 avviene a domanda degli interessati, mediante una procedura concorsuale per soli titoli alla quale possono partecipare, salvo quanto previsto nel comma 11, tutti i magistrati che abbiano conseguito almeno la valutazione di professionalità richiesta. In caso di esito negativo della procedura concorsuale per inidoneità dei candidati o mancanza di candidature, qualora il Consiglio superiore ritenga sussistere una situazione di urgenza che non consente di procedere a nuova procedura concorsuale, il conferimento di funzioni avviene anche d'ufficio.

2. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 3, è richiesta la sola delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio.

3. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 6, è richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalità. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 76-bis dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

4. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 7, è richiesto il conseguimento della terza valutazione di professionalità.
5. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 8 e 10, è richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità.
6. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 9, è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.
7. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 11 e 12, è richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità.
8. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 13, è richiesto il conseguimento almeno della sesta valutazione di professionalità.
9. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 14, è richiesto il conseguimento almeno della settima valutazione di professionalità.
10. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 6, 7, 8, 9 e 10, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all'articolo 11, commi 3, 4 e 6, sono specificamente valutate le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione e di collaborazione, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia di organizzativa e gestionale frequentati con esito positivo nonché ogni altro elemento, anche antecedente all'ingresso in magistratura, che evidenzia l'attitudine direttiva.
11. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 12, 13 e 14, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all'articolo 11, commi 3, 4 e 6, il magistrato, all'atto della vacanza, deve aver svolto funzioni di legittimità per almeno quattro anni; devono essere, inoltre, valutate specificamente le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione e di collaborazione con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati anche prima dell'accesso alla magistratura nonché ogni altro elemento che possa evidenziare la specifica attitudine direttiva.
12. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 5, oltre ai requisiti di cui al comma 5 ed agli elementi di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme; detto requisito è oggetto di valutazione di una apposita commissione nominata dal Consiglio superiore e composta da cinque componenti di cui tre scelti tra magistrati che hanno almeno conseguito la quarta valutazione di professionalità e due tra professori universitari di ruolo.
13. I componenti della commissione di cui al comma 12 durano in carica due anni e non possano essere immediatamente confermati nell'incarico.

14. L'organizzazione della commissione, i criteri di valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme ed i compensi spettanti ai componenti sono definiti con delibera del Consiglio superiore tenuto conto del limite massimo costituito dai due terzi *del* compenso previsto per le sedute di commissione per i componenti del Consiglio superiore della magistratura. Detta commissione, che delibera con la presenza di tre componenti, esprime parere motivato unicamente in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme.

15. La commissione del Consiglio superiore competente per il conferimento delle funzioni di legittimità, se intende discostarsi dal parere espresso dalla commissione consultiva di cui al comma 12 in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme, è tenuta a motivare la sua decisione.

16. Le spese per la commissione di cui al comma 14 non devono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello stato né oltrepassare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura.”.

4. L'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, è sostituito dal seguente:

“ART. 13. (Attribuzione delle funzioni e passaggio da quelle giudicanti a quelle requirenti e viceversa)

1. L'assegnazione di sede, il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive e l'assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione è disposta dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato, previo parere del consiglio giudiziario.

2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non sono di norma destinati a svolgere le funzioni requirenti e quelle di giudice presso la sezione dei giudici singoli per le indagini preliminari anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

3. Nei casi in cui non trova applicazione il comma 2, per particolari esigenze di servizio, l'assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione è disposto dal Consiglio superiore con provvedimento motivato, previo parere del consiglio giudiziario che deve specificamente motivare l'attitudine per l'una o per l'altra funzione o per entrambe.

4. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all'interno dello stesso distretto né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni; può essere richiesto dall'interessato dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata e può essere disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo

svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato esercita funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità.

5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l'anzianità di servizio é valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni periodiche.

6. Le limitazioni di cui al comma 4 non operano per il conferimento degli uffici direttivi previsti dall'articolo 10, commi da 9 a 11, del presente decreto legislativo che comportino il mutamento di funzioni da giudicante a requirente e viceversa in un diverso circondario dello stesso distretto di corte di appello e non si applicano agli uffici di legittimità.

7. La disposizione di cui al comma 4 si applica ai magistrati in servizio nella Provincia autonoma di Bolzano relativamente al solo circondario ".

5. All'articolo 19, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "il medesimo incarico" sono sostituite dalle seguenti: "nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro"; le parole: "per un periodo massimo di dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo stabilito dal Consiglio superiore con proprio regolamento tra un minimo di otto ed un massimo di quindici anni a seconda delle differenti funzioni"; le parole da: "con facoltà di proroga" a "fondata su" sono sostituite dalle parole: "il Consiglio superiore può disporre la proroga dello svolgimento delle medesime funzioni per";

b) al comma 2 le parole: " , nonché nel corso del biennio di cui al comma 2, " sono soppresse;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Il magistrato che alla scadenza del periodo massimo di permanenza non abbia presentato domanda di trasferimento ad altra funzione all'interno dell'ufficio o ad altro ufficio, viene assegnato ad altra posizione tabellare o altro gruppo di lavoro con provvedimento del capo dell'ufficio immediatamente esecutivo. Se ha presentato domanda almeno sei mesi prima della scadenza del termine può rimanere nella stessa posizione sino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza del termine stesso."

6. Dopo l'articolo 34 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, è aggiunto il seguente:

"ART. 34-bis. (*Limite di età per il conferimento di funzioni semidirettive di merito*)

1. Le funzioni semidirettive di cui all'articolo 10, commi 6, 7 e 8, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno tre anni di servizio prima della data di collocamento a riposo, prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ed hanno esercitato la relativa facoltà.”.

2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 possono essere conferite funzioni semidirettive unicamente nel caso del rinnovo di cui all'articolo 46, comma 1.”

7. L'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

“ART. 35. (*Limiti di età per il conferimento di funzioni direttive*)

1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 9 a 12, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno tre anni di servizio prima della data di collocamento a riposo, prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ed hanno esercitato la relativa facoltà.”.

2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 possono essere conferite funzioni direttive unicamente ai sensi dell'articolo 45, comma 2.

8. All'articolo 36, comma 1, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, le parole: “degli incarichi direttivi di cui agli articoli 32, 33 e 34” sono sostituite dalle seguenti: “delle funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 14; le parole: “ pari a quello della sospensione ingiustamente subita e del ” sono sostituite dalle seguenti: “commisurato al”; le parole: “cumulati tra loro” sono sostituite dalle parole: “e comunque non oltre i settantacinque anni”.

9. L'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, è sostituito dal seguente:

“ART. 45. (*Temporaneità delle funzioni direttive*)

1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 9 a 14, hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni.

2. Il Consiglio superiore, alla scadenza del termine di cui al comma 1, può riattribuire per una sola volta le stesse funzioni al magistrato presso la medesima sede previo concorso. In caso di parità tra i candidati all'esito della valutazione, è preferito il magistrato che ha ricoperto la funzione nello stesso ufficio nel quadriennio precedente.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altra funzione, ovvero in ipotesi di rieiezione della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive o semidirettive nel medesimo ufficio anche in soprannumero da riassorbire con la prima vacanza.

4. All'atto della presa di possesso del nuovo titolare della funzione direttiva, il magistrato che ha esercitato la relativa funzione, se ancora in servizio presso il medesimo ufficio, resta comunque provvisoriamente assegnato allo stesso, nelle more delle determinazioni del Consiglio superiore, con funzioni né direttive né semidirettive.”.

10. L'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, è sostituito dal seguente:

“ART. 46. (Temporaneità delle funzioni semidirettive)

1. Le funzioni semidirettive di cui all'articolo 10, commi 6, 7 e 8, hanno natura temporanea e sono conferite per un periodo di quattro anni al termine del quale il magistrato può essere confermato per un eguale periodo a seguito di valutazione da parte del Consiglio superiore della attività svolta. In caso di valutazione negativa il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi semidirettivi e direttivi.

2. Il magistrato al momento della scadenza del secondo quadriennio, calcolata dal giorno di assunzione delle funzioni, anche se il Consiglio superiore non ha ancora deciso in ordine ad una sua eventuale domanda di assegnazione ad altre funzioni o ad altro ufficio, torna a svolgere le funzioni svolte prima del conferimento delle funzioni semidirettive, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza, nello stesso ufficio o a domanda in quello in cui prestava precedentemente servizio.”.

11. L'articolo 51 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160 è sostituito dal seguente:

“ART. 51. (Trattamento economico)

1. La tabella relativa alla magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981 n. 27 è sostituita da quella allegata alla presente legge con la lettera A. Le somme indicate sono quelle derivanti dalla applicazione degli adeguamenti economici triennali fino alla data del 1° gennaio 2006. Continuano ad applicarsi tutte le disposizioni in materia di progressione stipendiale dei magistrati ordinari ed in particolare la legge 6 agosto 1984, n. 425, l'articolo 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, l'adeguamento economico triennale di cui all'articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 2 aprile 1979, n. 97 e della legge 19 febbraio 191, n. 27 e la progressione per classi e scatti, alle scadenze temporali ivi descritte e con decorrenza economica dal primo giorno del mese in cui si raggiunge l'anzianità prevista; il trattamento economico previsto dopo tredici anni di servizio dalla nomina è corrisposto solo se la terza valutazione di professionalità è stata positiva; nelle ipotesi di valutazione non positiva o negativa detto trattamento compete solo dopo la nuova valutazione, se positiva, e dalla scadenza del periodo di cui all'articolo 11, commi 11, 12 e 13.

12. L'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, è sostituito dal seguente:

“ART. 52

(ambito di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina esclusivamente la magistratura ordinaria, nonché, fatta eccezione per il capo I, quella militare in quanto compatibile.”.

Art. 3

(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26)

1. All’articolo 1, del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: “in via esclusiva” sono soppresse;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, sono individuate tre sedi della Scuola, nonché quella delle tre in cui si riunisce il Comitato direttivo preposto alle attività di direzione e di coordinamento delle sedi.”.

2. All’articolo 2, del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

“1. La Scuola è preposta:

a) alla formazione e all’aggiornamento professionale dei magistrati ordinari;

b) all’organizzazione seminari di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati e, nei casi previsti dalla lettera o) del presente comma, di altri operatori della giustizia;

c) alla formazione iniziale e permanente della magistratura onoraria;

d) alla formazione dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive negli uffici giudiziari;

e) alla formazione dei magistrati incaricati di compiti di formazione;

f) alla partecipazione alle attività di formazione decentrata;

g) alla formazione, su richiesta del Consiglio superiore o del Ministro della giustizia, di magistrati stranieri in Italia o partecipanti all’attività di formazione che si svolge nell’ambito della Rete di formazione giudiziaria europea ovvero nel quadro di progetti dell’Unione europea e di altri Stati o istituzioni internazionali, ovvero all’attuazione di programmi del Ministero degli affari esteri ed al coordinamento delle attività formative dirette ai magistrati italiani da parte di altri Stati o istituzioni internazionali aventi ad oggetto l’organizzazione ed il funzionamento del servizio giustizia;

- h) alla collaborazione, su richiesta del Consiglio superiore o del Ministro della giustizia, nelle attività dirette all'organizzazione e al funzionamento del servizio giustizia in altri paesi;
- i) alla realizzazione di programmi di formazione *in collaborazione* con analoghe strutture di altri organi istituzionali o di ordini professionali;
- l) alla pubblicazione di ricerche e studi nelle materie oggetto di attività di formazione;
- m) all'organizzazione di conferenze, convegni, incontri e seminari di studio aventi ad oggetto il miglior funzionamento del sistema giustizia;
- n) allo svolgimento di attività di ricerca, documentazione e consulenza in relazione al sistema giustizia;
- o) allo svolgimento, anche sulla base di specifici accordi o convenzioni che disciplinano i relativi oneri, di seminari per operatori della giustizia o iscritti alle scuole di specializzazione forense;
- p) allo svolgimento delle altre attività che sono richieste dal Consiglio superiore e dal Ministro della giustizia;
- q) alla collaborazione alle attività connesse con lo svolgimento del tirocinio dei magistrati ordinari nell'ambito delle direttive formulate dal Consiglio superiore e dai consigli giudiziari.

1-bis. Alla attività di ricerca non si applica l'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.”.

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. L'organizzazione della Scuola è disciplinata dallo statuto e dai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 1.”.

4. All'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, la parola: “cinque” è sostituita dalla seguente: “otto”.

5. L'articolo 4, del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, è sostituito dal seguente:

“ART. 4. (*Organi*).

1. Gli organi della Scuola sono:

- a) il comitato direttivo;
- b) il presidente;
- c) il segretario generale.”.

5. L'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, è sostituito dal seguente:

“ART. 5. (*Composizione e funzioni*).

- 1. Il comitato direttivo è composto da dodici membri ed adotta lo statuto ed i regolamenti interni.
- 2. Il comitato direttivo cura la tenuta dell'albo dei docenti; adotta, tenuto conto delle linee programmatiche proposte annualmente dal Consiglio superiore e dal Ministro della giustizia, il

programma annuale dell'attività didattica; approva la relazione annuale che trasmette al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore; nomina i docenti delle singole sessioni formative, determina i criteri di ammissione ai corsi dei partecipanti e procede alle relative ammissioni; conferisce ai responsabili di settore l'incarico di curare ambiti specifici di attività, nomina il segretario generale; vigila sul corretto andamento della scuola; approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo.”.

6. All'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Fanno parte del comitato direttivo dodici componenti di cui sette scelti tra magistrati, anche in quiescenza, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, tre tra docenti universitari, anche in quiescenza, e due tra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni. Le nomine sono effettuate dal Consiglio superiore in ragione di cinque magistrati ed un professore universitario e dal Ministro della giustizia, in ragione di due magistrati, due professori universitari e due avvocati, d'intesa tra loro.”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. I magistrati ancora in servizio nominati nel comitato direttivo sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura per tutta la durata dell'incarico.”;

c) al comma 3, le parole: “fatta eccezione per i soggetti indicati al comma 1,” sono soppresse.

7. All'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il comitato direttivo delibera a maggioranza con la presenza di almeno otto componenti. Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessario il voto favorevole di sette componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto è sempre palese.”.

8. La rubrica della sezione IV, del Capo II, del Titolo I del citato decreto legislativo n.26 del 2006, è sostituita dalla seguente: “ I responsabili di settore”

9. L'articolo 12, del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, è sostituito dal seguente:

“ART. 12. (Funzioni).

1. I componenti del comitato direttivo in posizione di fuori ruolo presso la Scuola svolgono anche i compiti di responsabili di settore, curando, nell'ambito assegnato dal comitato direttivo:

a) la predisposizione della bozza di programma annuale delle attività didattiche, da sottoporre al comitato direttivo, elaborata tenendo conto delle linee programmatiche sulla formazione pervenute dal Consiglio superiore, dal Ministro della giustizia, nonché delle proposte pervenute dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio nazionale universitario;

b) l'attuazione del programma annuale dell'attività didattica approvato dal comitato direttivo;

- c) la definizione del contenuto analitico di ciascuna sessione;
- d) la individuazione dei docenti chiamati a svolgere l'incarico di insegnamento in ciascuna sessione, utilizzando lo specifico albo tenuto presso la Scuola, e la proposta dei relativi nominativi, in numero doppio rispetto agli incarichi, al comitato direttivo;
- e) la proposta dei criteri di ammissione alle sessioni di formazione;
- f) l'offerta di sussidio didattico e di sperimentazione di nuove formule didattiche;
- g) lo svolgimento delle sessioni presentando, all'esito di ciascuna di esse, relazioni consuntive.”.

10. Dopo l'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, sono aggiunti i seguenti:

“Sezione V Il Segretario generale

ART. 17-bis. (*Segretario generale*).

1. Il Segretario generale della scuola :

- a) è responsabile della gestione amministrativa e coordina tutte le attività della Scuola con esclusione di quelle afferenti alla didattica;
- b) provvede all'esecuzione delle delibere del comitato direttivo esercitando anche i conseguenti poteri di spesa;
- c) adotta i provvedimenti d'urgenza, con riserva di ratifica se esse rientrano nella competenza di altro organo;
- d) predispone la relazione annuale sull'attività della scuola;
- e) esercita le competenze a lui eventualmente delegate dal comitato direttivo;
- f) esercita ogni altra funzione conferitagli dallo statuto e dai regolamenti interni”;

“ART. 17-ter. (*Funzioni e durata*).

1. Il comitato direttivo nomina il segretario generale scegliendo tra quattro candidati, due indicati dal Consiglio superiore della magistratura e due dal Ministro della giustizia, tenendo conto dei criteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160; i magistrati ordinari indicati nella terna debbono aver conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità. Al segretario generale si applica l'articolo 6, commi 3, ultima parte, e 4.”.

2. Il segretario generale dura in carica cinque anni, durante i quali è collocato fuori del ruolo organico della magistratura.

3. L'incarico può essere rinnovato per una sola volta per un periodo massimo di due anni e può essere revocato dal comitato direttivo, con provvedimento motivato adottato previa audizione dell'interessato, nel caso di grave inosservanza delle direttive e degli indirizzi stabiliti dal comitato stesso.”.

11. La rubrica del Titolo II, del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, è sostituita dalla seguente:

“Disposizioni sui magistrati ordinari in tirocinio”.

12. L'articolo 18, del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

“ART.18.(durata)

1. Il tirocinio dei magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame, di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, ha la durata di diciotto mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di sei mesi, anche non consecutivi, effettuata presso la Scuola ed una della durata di dodici mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari. Le modalità di svolgimento delle sessioni del tirocinio sono definite con delibera del Consiglio superiore.

2. Con la delibera di cui al comma 1 il Consiglio superiore può ridurre la durata del tirocinio fino alla metà in presenza di particolare urgenza nella copertura di posti vacanti negli uffici giudiziari. In tal caso adotta i provvedimenti necessari per ottimizzare l'articolazione del tirocinio alla minore durata.”.

13. L'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

“ART. 20. (Contenuto e modalità di svolgimento)

1. Nella sessione effettuata presso le sedi della Scuola, i magistrati ordinari in tirocinio frequentano corsi di approfondimento teorico-pratico su materie individuate dal Consiglio superiore con le delibere di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 19, nonché di ulteriori materie individuate dal comitato direttivo nel programma annuale. La sessione presso la Scuola deve in ogni caso tendere al perfezionamento delle capacità operative e professionali nonché della deontologia del magistrato ordinario in tirocinio.

2. I corsi sono tenuti da docenti di elevata competenza e professionalità, nominati dal comitato direttivo al fine di garantire un ampio pluralismo culturale e scientifico.

3. Tra i docenti sono designati i tutori che assicurano anche l'assistenza didattica ai magistrati ordinari in tirocinio.

4. Al termine delle sessioni presso la Scuola, il comitato direttivo trasmette al Consiglio superiore una scheda concernente il programma delle attività cui ha partecipato ogni magistrato, l'assiduità e la puntualità nella frequenza delle lezioni, le eventuali pubblicazioni o elaborati prodotti durante i corsi e i comportamenti specifici rilevanti sotto il profilo della deontologia professionale.”.

14. All'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “l'uditore”, ovunque compaiano, sono sostituite dalle seguenti: “magistrato ordinario in tirocinio”;

b) al comma 1, dopo la parola: “collegiale” sono aggiunte le seguenti: “e monocratica”;

c) al comma 2, le parole: “di gestione” sono sostituite dalla seguente: “direttivo”; le parole: “civile e penale” sono sostituite dalle seguenti: “civile, penale e di ordinamento giudiziario”;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. I magistrati affidatari presso i quali i magistrati ordinari svolgono i prescritti periodi di tirocinio sono designati dal Consiglio superiore della magistratura su proposta del competente consiglio giudiziario”;

e) al comma 4, le parole: “di gestione” sono sostituite dalle seguenti: “direttivo ed al Consiglio superiore”.

15. All’articolo 22 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “l’uditore”, “l’uditore giudiziario”, ovunque compaiano, sono sostituite dalle parole: “magistrato ordinario in tirocinio”;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente: “Al termine del tirocinio sono trasmesse al Consiglio superiore della magistratura le schede di valutazione redatte all’esito delle sessioni”;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il Consiglio superiore della Magistratura, opera il giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giudiziarie tenendo conto delle schede di valutazione trasmesse dal comitato direttivo, del parere del consiglio giudiziario e di ogni altro elemento rilevante ed oggettivamente verificabile eventualmente acquisito. Il giudizio di idoneità, se positivo, contiene uno specifico riferimento all’attitudine del magistrato allo svolgimento delle funzioni giudicanti o requirenti.”;

d) al comma 3, le parole: “di gestione” sono sostituite dalla seguente: “direttivo”;

e) al comma 4, dopo la parola: “collegiale” sono aggiunte le seguenti: “e monocratica”; le parole: “i tribunali” sono sostituite dalle parole: “il tribunale ”; e le parole: “procure della repubblica” sono sostituite dalle seguenti: “procura della repubblica.”.

16. L’articolo 23 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, è sostituito dal seguente:

“ART. 23. (Tipologia dei corsi)

1. Ai fini della formazione e dell’aggiornamento professionale, nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa e per lo svolgimento delle funzioni direttive, il comitato direttivo approva annualmente, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, il piano dei relativi corsi nell’ambito dei programmi didattici deliberati, tenendo conto della diversità delle funzioni svolte dai magistrati.”.

17. All’articolo 24, del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: “professionalità” sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “, individuati nell’albo esistente presso la Scuola. Lo statuto determina il numero massimo degli incarichi conferibili ai docenti anche tenuto conto della loro complessità e della onerosità. L’albo viene aggiornato annualmente dal comitato direttivo in base alle nuove disponibilità fatte pervenire alla Scuola e alla valutazione assegnata a ciascun docente tenuto conto anche del giudizio contenuto nelle schede compilate dai partecipanti al corso.”;

b) al comma 2 le parole: “di gestione” sono sostituite dalla parola: “direttivo”

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. Il comitato direttivo e i responsabili di settore, secondo le rispettive competenze, usufruiscono delle strutture per la formazione decentrata eventualmente esistenti presso i vari distretti di corte d’appello per la realizzazione dell’attività di formazione decentrata e per la definizione dei relativi programmi.”.

18. L’articolo 25, del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, è sostituito dal seguente:

“ART. 25 (*Obbligo di frequenza*).

1. Tutti i magistrati in servizio hanno l’obbligo di partecipare almeno una volta ogni quattro anni ad uno dei corsi di cui all’articolo 24, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

2. La partecipazione ai corsi è disciplinata dal regolamento adottato dalla Scuola.

3. Il periodo di partecipazione all’attività di formazione indicata nel comma 2 viene considerato attività di servizio a tutti gli effetti.

4. Nei primi quattro anni successivi all’assunzione delle funzioni giudiziarie i magistrati devono partecipare almeno una volta l’anno a sessioni di formazione professionale.”.

Art. 4

Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25

1. L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, è sostituito dal seguente:

“ART. 1. (Istituzione e composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione)

1. E' istituito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto dal primo presidente e dal procuratore generale presso la stessa Corte, che ne sono membri di diritto, da otto magistrati, di cui due, che esercitano funzioni requirenti, eletti da tutti e tra tutti i magistrati in servizio presso la Corte e la Procura generale, ivi compresi i magistrati con funzioni di merito addetti all'Ufficio del ruolo e del massimario, nonché da due professori universitari di ruolo di materie giuridiche, nominati dal Consiglio universitario nazionale, e da due avvocati con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritti da almeno cinque anni nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominato dal Consiglio nazionale forense.”.

2. L'articolo 2, comma 1 del citato decreto legislativo n.25 del 2006, è abrogato”.

3. All'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n.25 del 2006, le parole: “un vice presidente, scelto tra i componenti non togati e” sono soppresse; e in fine, dopo la parola: “segretario” sono aggiunte le seguenti: “ed adotta le disposizioni concernenti la organizzazione della attività, e la ripartizione degli affari”.

4. L'articolo 4, del citato decreto legislativo n.25 del 2006, è sostituito dai seguenti:

“ART. 4. (Presentazione delle liste e modalità di elezione dei componenti togati)

1. Concorrono alla elezione le liste di candidati presentate da almeno venticinque elettori; ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il Consiglio direttivo della corte di cassazione. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista e le firme sono autenticate dal primo presidente e dal procuratore generale o da un magistrato dagli stessi delegato.

3. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui all'articolo 1, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata.

ART. 4-bis. (Assegnazione dei seggi.)

1. L'ufficio elettorale:

a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio relativamente a ciascuna categoria di magistrati di cui all'articolo 1 per il numero dei seggi del collegio stesso;

b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;

c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età."

5. All'articolo 7 del citato decreto legislativo n.25 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "direttamente indicati dal citato regio decreto n. 12 del 1941 e dalla legge 25 luglio 2005, n. 160" sono soppresse;

b) al comma 1 dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-bis) formula il parere sulla tabella della Procura generale presso la corte di cassazione di cui all'articolo 7-ter , comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché sui criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei sostituti impediti, proposti dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, verificando il rispetto dei criteri generali;"

c) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) formula i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006";

d) al comma 1, le lettere c), d), e) ed f) sono soppresse;

e) al comma 1, lettera g) la parola: "anche" è soppressa; le parole: "ad ulteriori" sono sostituite dalla parola: "alle".

6. All'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo n.25 del 2006, le parole: " , anche in qualità di vice presidenti," sono soppresse e le parole: "e d)" sono sostituite dalle seguenti: "e a-bis)".

7. Dopo l'articolo 8, del citato decreto legislativo n.25 del 2006, è introdotto il seguente:

"ART. 8-bis.(*quorum*).

1. Le sedute del Comitato direttivo della corte di cassazione sono valide con la presenza di sette componenti, in essi computati anche i membri di diritto.

2. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente".

8. All'articolo 9, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, le parole: “e dal presidente dell'ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto,” sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo fino a trecentocinquanta magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da nove altri membri, e cioè: sei magistrati, quattro addetti a funzioni giudicanti e due a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto; tre componenti non togati, di cui un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, due avvocati, con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto.”

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo compreso tra trecentocinquantuno e seicento magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da quattordici altri membri, e cioè: dieci magistrati, sette addetti a funzioni giudicanti e tre a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto; quattro componenti non togati, di cui un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto; tre avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto.”.

d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

“3-bis. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo superiore a seicento magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre dai membri di diritto di cui al comma 1, da venti altri membri, e cioè: quattordici magistrati, dieci addetti a funzioni giudicanti e quattro a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto; sei componenti non togati, di cui due professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni

sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto; quattro avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto.”

3.ter . In caso di mancanza o impedimento i membri di diritto del consiglio giudiziario sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni.”.

9. Dopo l'articolo 9, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, è aggiunto il seguente:

“ART. 9-bis. (Quorum del consiglio giudiziario).

1. Le sedute del consiglio giudiziario sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, in essi computati anche i membri di diritto.

2. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente”.

10. All'articolo 10, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) La rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: “Sezione del consiglio giudiziario relativa ai giudici di pace.”

b) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

“1. Nel consiglio giudiziario è istituita una sezione autonoma competente per la espressione dei pareri relativi all'esercizio delle competenze di cui agli articoli 4, 4-bis, 7, comma 2-bis e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e sui provvedimenti organizzativi proposti dagli uffici del giudice di pace. Detta sezione è composta, oltre che dai componenti di diritto del consiglio giudiziario, da:

a) due magistrati, un avvocato eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti e da due giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nella ipotesi di cui all'articolo 9, comma 2;

b) tre magistrati, un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e da tre giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nella ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3;

c) cinque magistrati, due avvocati, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e da quattro giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nella ipotesi di cui all'articolo 9, comma 4.

1-bis. Le sedute della sezione del consiglio giudiziario per i giudici di pace sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente”.

11. All'articolo 11, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, le parole: “un vice presidente, scelto tra i componenti non togati, e” sono soppresse.

12. L'articolo 12, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, è sostituito dai seguenti:

“ART. 12. (Presentazione delle liste ed elezione dei componenti togati dei consigli giudiziari)

1. Concorrono alla elezione le liste di candidati presentate da almeno venticinque elettori e ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista e le firme sono autenticate dal capo dell'ufficio giudiziario o da un magistrato dallo stesso delegato.

3. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui all'articolo 9, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata.

ART. 12-bis. (Assegnazione dei seggi.)

1. L'ufficio elettorale:

a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio relativamente a ciascuna categoria di magistrati di cui all'articolo 1 per il numero dei seggi del collegio stesso;

b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. i seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;

c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età.

ART. 12-ter. (Presentazione delle liste per la elezione dei giudici di pace componenti del consiglio giudiziario)

1. Concorrono alla elezione, che si tiene contemporaneamente a quella per i componenti togati e negli stessi locali e seggi, le liste di candidati presentate da almeno quindici elettori e ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista e le firme sono autenticate dal coordinatore dell'ufficio del giudice di pace o dal presidente del tribunale del circondario ovvero da un magistrato da questi delegato.

3. Ogni elettore riceve una scheda, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata.

ART. 12-quater. (Assegnazione dei seggi per i giudici di pace.)

1. L'ufficio elettorale:

- a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio per il numero dei seggi del collegio stesso;
- b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. i seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;
- c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età."

13. All'articolo 15, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

“a bis) formulano il parere sulla tabella degli uffici requirenti di cui all'articolo 7-ter , comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché sui criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei sostituti impediti, proposti dal Procuratore generale presso la corte di appello, verificando il rispetto dei criteri generali;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) formulano i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006”;

b) le lettere c), d), f) e g) sono soppresse;

d) alla lettera h) la parola: “anche” è soppressa; le parole: “ ad ulteriori” sono sostituite dalla parola: “alle”.

14. All'articolo 16, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “ anche nella qualità di vice presidenti”, e le parole: “nonché il componente rappresentante dei giudici di pace” e la lettera “d)” sono soppresse;

b) il comma 2 è soppresso.

15. Dopo l'articolo 18, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, è aggiunto il seguente:

“ART. 18-bis. (*Regolamento per la disciplina del procedimento elettorale*)

1. Con regolamento adottato a norma dell'articolo 17, comma 1 lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e della finanza, sono dettate disposizioni in ordine alle caratteristiche delle schede per la votazione e la disciplina del procedimento elettorale.”.

Art. 5

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240.)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

“1-bis. Il magistrato titolare delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 9, 10, 11 e 14, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, dirige l'ufficio, adotta gli atti relativi all'organizzazione interna, distribuisce il lavoro sulla base dei criteri indicati ed approvati dal Consiglio superiore della magistratura, vigila sul rispetto della deontologia professionale da parte dei magistrati, formula proposte all'amministrazione centrale e alle altre istituzioni, controlla l'andamento generale dell'ufficio con l'obiettivo di far funzionare la giustizia nel territorio di competenza con criteri di efficienza ed efficacia, ottimizzando le risorse e instaurando un rapporto di collaborazione e sinergia con gli altri uffici giudiziari e con le altre istituzioni.

1-ter. Il capo dell'ufficio giudiziario, unitamente ai magistrati titolari di funzioni semidirettive e al dirigente amministrativo, consulta almeno una volta l'anno i magistrati dell'ufficio e i funzionari preposti alle cancellerie e segreterie giudiziarie, al fine di elaborare il programma di attività di cui all'articolo 4 e di acquisire osservazioni e proposte. Consulta, altresì, il Consiglio dell'ordine forense e le rappresentanze sindacali unitarie per illustrare il progetto di organizzazione dell'ufficio, gli obiettivi ipotizzati e i risultati raggiunti nell'anno precedente.”

2. All'articolo 2, del citato decreto legislativo n. 240 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il dirigente amministrativo è responsabile della gestione del personale amministrativo da attuare in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell'ufficio e con il programma annuale di cui all'articolo 4.”.

b).dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis Con il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono rideterminati, nel rispetto della dotazione organica complessiva, i posti di dirigente di seconda fascia negli uffici giudiziari anche istituendo un unico posto per più uffici giudiziari”.

3. All'articolo 3, del citato decreto legislativo n. 240 del 2006, il comma 3 è abrogato.

4. L'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 240 del 2006, è sostituito dal seguente:

“ART. 4. (Programma delle attività annuali)

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno i titolari degli uffici giudiziari non aventi competenza nazionale elaborano, acquisite le valutazioni dei magistrati titolari di funzioni semidirettive e del dirigente amministrativo, un programma delle attività da svolgersi nell'anno successivo con la indicazione delle relative priorità, dell'analisi dei relativi costi e dei risultati ipotizzati. Il programma è inoltrato per il tramite delle direzioni regionali ed interregionali al Ministero della giustizia che determina, sulla base di parametri definiti dal Ministro anche in base all'articolo 4, comma 1, lettera c), all'articolo 14, comma 1, lettera b), e all'articolo 16 comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la entità dei relativi finanziamenti, per ciascun anno, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio.

2. Qualora il finanziamento accordato sia inferiore a quanto richiesto il titolare dell'ufficio, acquisite le valutazioni dei magistrati titolari di funzioni semidirettive e del dirigente amministrativo, apporta le conseguenti modifiche. Se il nuovo programma non è adottato entro il mese di febbraio, il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la medesima corte provvedono ad adottare il relativo atto entro il 15 marzo, sentito il titolare dell'ufficio ed il dirigente.

3. Per gli uffici aventi competenza nazionale, il Primo presidente della Corte di cassazione, il Procuratore generale presso la Corte stessa e il Procuratore nazionale antimafia, acquisite le valutazioni dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive e dei rispettivi dirigenti amministrativi, trasmettono il programma di cui al comma 1 al Ministero della giustizia. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2, ma gli eventuali provvedimenti sono adottati dal Primo presidente della corte di cassazione, dal Procuratore generale presso la corte di cassazione o dal Procuratore nazionale antimafia.

4. Il programma, nei limiti del finanziamento accordato, può essere modificato nel corso dell'anno dal titolare dell'ufficio giudiziario in caso di sopravvenute nuove necessità, dopo aver acquisito le valutazioni dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive, relativamente agli uffici di cui al comma 3, e semidirettive, relativamente agli uffici di cui al comma 2, nonché quelle del dirigente amministrativo.

5. I programmi adottati e le eventuali modifiche successive, sono trasmessi al direttore generale regionale o interregionale dell'organizzazione giudiziaria di cui all'articolo 8, al Ministro della giustizia, nella ipotesi di cui al comma 3, ed al Consiglio superiore della magistratura, e di essi si tiene conto nella predisposizione delle tabelle degli uffici giudiziari.”.

5. L'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 240 del 2006, è abrogato.

6. L'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 240 del 2006, è sostituito dal seguente:

“ART. 7 (Competenza delle direzioni generali circoscrizionali)

1. Le direzioni generali regionali ed interregionali circoscrizionali esercitano, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni stabilite con il regolamento di cui all'articolo 6, comma 2, attribuzioni nelle aree funzionali riguardanti:

- a) il personale e la formazione, ivi compreso il reclutamento salvo quanto previsto al comma 3 lettere e) ed f);
- b) le risorse materiali, i beni e i servizi, salvo quanto previsto al comma 3, lettera o;
- c) le spese di giustizia;

2. Le direzioni generali regionali o interregionali hanno inoltre competenza, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, per le funzioni relative al servizio dei casellari giudiziali, secondo le direttive emanate dagli organi centrali del Ministero della giustizia.

3. Salve le attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura, rimangono nelle competenze degli organi centrali dell'amministrazione ed oltre la gestione del personale di magistratura ordinaria e onoraria:

- a) i compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici periferici;
- b) il servizio del casellario giudiziale centrale;
- c) l'emanazione di direttive anche sulle aree funzionali di cui ai commi 1 e 2, di circolari generali e la risoluzione di quesiti;
- d) la determinazione del contingente di personale amministrativo da destinare alle singole circoscrizioni, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti;
- e) le modalità dei bandi di concorso e la loro gestione per quanto concerne gli ambiti ultracircoscrizionali, nonché l'autorizzazione allo svolgimento dei concorsi in ambito circoscrizionale;
- f) i provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo che per i concorsi aventi ambito circoscrizionale;
- g) il trasferimento del personale amministrativo al di fuori delle circoscrizioni di cui al comma 1, e i trasferimenti da e per altre amministrazioni;
- h) i passaggi di profili professionali, le risoluzioni del rapporto di impiego e le riammissioni o ricostituzioni del rapporto di lavoro;
- i) i provvedimenti in materia retributiva e pensionistica;
- l) i provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero verbale e alla censura;
- m) i sistemi informativi automatizzati;

n) le statistiche

o) gestione delle risorse materiali, dei beni e dei servizi limitatamente:

1) alla attività in materia di finanziamenti ai comuni concessi attraverso la Cassa Depositi e Prestiti per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, di programmazione degli interventi di edilizia demaniale su tutto il territorio nazionale e di gestione degli interventi sugli immobili demaniali aventi sede nel territorio del circondario del tribunale di Roma;

2) alla locazione di immobili nel circondario del Tribunale di Roma;

3) alla gestione dei contributi ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392;

4) alla programmazione e ripartizione dei relativi fondi di bilancio,

5) agli acquisti di beni e servizi da operare attraverso gara europea quando la stessa riguardi forniture da eseguire in modo omogeneo in più circoscrizioni o servizi comuni a più circoscrizioni o la scelta di aderire a convenzioni finalizzate a forniture da acquisire attraverso acquisti centralizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

4. Con il regolamento di cui all'articolo 6, comma 2, sono definite le funzioni ed i compiti, inerenti le aree funzionali di cui al comma 1, delle direzioni generali regionali ed interregionali e si procede, in relazione alle innovazioni introdotte dal presente decreto legislativo ed alla definizione di dette funzioni e compiti ed alla revisione della organizzazione del Ministero della giustizia operata con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55. Con successivi decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono individuate le unità dirigenziali nell'ambito delle direzioni generali regionali ed interregionali e definiti i relativi compiti. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato.”

7. All'articolo 8, del citato decreto legislativo n. 240 del 2006, i commi 3 e 5 sono abrogati.

Art. 6

(Disposizioni varie)

1. All'articolo 30 del Decreto del presidente della repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è abrogato;
 - b) al comma 2 dopo le parole: “funzioni precedentemente esercitate” sono aggiunte le seguenti: “, ivi comprese quelle direttive e semidirettive sia di merito che di legittimità se il relativo posto è vacante”;
 - c) al comma 2 le parole da: “Prima che” fino ad “elettive” sono sostituite dalle seguenti: “ Se i magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura esercitavano, all'atto del collocamento fuori ruolo, funzioni direttive o semidirettive ed il relativo posto non è vacante si procede al ricollocamento in ruolo anche in soprannumero in un ufficio giudiziario con funzioni non direttive né semidirettive, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza, mediante concorso virtuale”.
2. Il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali e' determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il numero dei posti considerati negli ultimi due bandi di concorso per la nomina a magistrato ordinario
3. Nei confronti dei magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, le valutazioni periodiche operano alla scadenza del primo periodo utile successivo alla predetta data, determinata utilizzando quale parametro iniziale la data del decreto di nomina come uditore giudiziario.
4. I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge ricoprono gli incarichi semidirettivi e direttivi, giudicanti o requirenti, di cui all'articolo 10 commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11, del citato decreto legislativo n. 240 del 2006, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, da oltre otto anni mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di diciotto mesi. Decorso tale periodo, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, decadono dall'incarico restando assegnati con funzioni non direttive né semidirettive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura. I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge ricoprono gli incarichi semidirettivi e direttivi, giudicanti o requirenti, di cui all'articolo 10 commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 come modificato dall'articolo 2 della presente legge, da un periodo compreso tra sette anni e sei mesi ed

otto anni mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di un anno oltre la scadenza dell'ottavo anno. I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge ricoprono gli incarichi semidirettivi e direttivi, giudicanti o requirenti, di cui all'articolo 10 commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 come modificato dall'articolo 2 della presente legge, da un periodo compreso tra sette anni a sette anni e sei mesi mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di sei mesi oltre la scadenza dell'ottavo anno. Decorso tale periodo senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, decadono dall'incarico restando assegnati con funzioni non direttive né semidirettive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura. Nei restanti casi le nuove regole in materia di limitazione della durata degli incarichi direttivi e semidirettivi si applicano alla scadenza del primo periodo successivo alla entrata in vigore della predetta legge.

5. In sede di prima attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, come modificato dalla presente legge, il Consiglio superiore della magistratura provvede a pubblicare il quindicesimo giorno successivo alla entrata in vigore della presente legge i posti direttivi e semidirettivi vacanti o che si renderanno disponibili entro i successivi sei mesi per effetto del raggiungimento dei termini di scadenza delle relative funzioni.

6. La disposizione di cui all'articolo 13, comma 4, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, come modificato dalla presente legge, si applica a decorrere dal primo giorno del quarto anno successivo alla entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data i magistrati che esercitano funzioni giudicanti o requirenti possono partecipare alle procedure concorsuali di tramutamento che comportano il mutamento delle funzioni esercitate relativamente a posti di un diverso circondario.

7. La disposizione di cui all'articolo 13, comma 4, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 come modificata dalla presente legge, non si applica ai magistrati ordinari limitatamente al primo tramutamento dalla sede assegnata al termine del tirocinio.

8. I rinvii all'articolo 124 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, e successive modificazioni, si intendono operati all'articolo 2, comma 2, lettera b-bis) del citato decreto legislativo n. 160 del 2006

9. All'articolo 5 del citato regio decreto n. 12 del 1941, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente :

“1-bis. Le piante organiche degli uffici giudiziari sono adottate con decreto del Ministro della giustizia previo concerto con il Consiglio superiore della magistratura. La ripartizione dei posti all'interno delle sezioni o dei gruppi di lavoro è operata con i provvedimenti di cui ai successivi articoli 7 bis e 7 ter”.

10. L'articolo 6 del citato regio decreto n. 12 del 1941, è sostituito dal seguente:

“ART. 6 (Sedi, circoscrizioni e ruolo organico della magistratura)

1. Il numero, le sedi, le circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari indicati nelle lettere da b) a g) del comma 1 dell'articolo 1 ed il ruolo organico della magistratura sono determinati dalle tabelle allegate al presente ordinamento.”.

11. All'articolo 7-bis del citato regio decreto n. 12 del 1941, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 e 2, la parola: “biennio” è sostituita dalla parola: “triennio”;
- b) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La violazione dei criteri per l'assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati”;
- c) al comma 2-ter, le parole: “per più di dieci anni consecutivi” sono sostituite dalle seguenti: “oltre il periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006;
- d) al comma 3, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: “sentito il Comitato direttivo della corte di cassazione”.

12. All'articolo 7-ter del citato regio decreto n. 12 del 1941, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. “2-bis. La individuazione dei criteri per la ripartizione degli uffici requirenti di primo e secondo grado in gruppi di lavoro per materie omogenee, per l'assegnazione dei magistrati ai singoli gruppi di lavoro, per l'individuazione dei procuratori aggiunti cui affidare il coordinamento dei gruppi stessi, per l'attribuzione degli incarichi e per la individuazione dei criteri per l'assegnazione degli affari ai singoli sostituti, nonché dei criteri per la organizzazione del lavoro nella Procura generale presso la corte di cassazione è operata ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte dei procuratori generali, sentiti, rispettivamente, i consigli giudiziari competenti e il comitato direttivo della corte di cassazione. La violazione dei criteri per l'assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati”.

13. L'articolo 11 del citato regio decreto n. 12 del 1941, è sostituito dal seguente:

“ART. 11 –(decadenza del magistrato)

Il magistrato che non assume le funzioni nel termine stabilito o assegnato dall'articolo 10 decade dall'impiego e non può essere riassunto. La presente disposizione si applica anche in caso di mancata assunzione di servizio all'atto della nomina.”.

14. Dopo l'articolo 11 del citato regio decreto n. 12 del 1941, è aggiunto il seguente:

“ART. 11-bis (Domicilio del magistrato)

1. Il magistrato ha l'obbligo di fissare il proprio domicilio nel comune ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale esercita le funzioni o comunque ad una distanza non superiore ai quaranta chilometri dal centro della città in cui ha sede l'ufficio. Ai sensi dell'articolo 209-bis, comma 2, del presente regio decreto, può essere autorizzato a fissare il proprio domicilio anche ad una distanza maggiore dalla sede a condizione che non vi sia pregiudizio per il servizio ”.

15. All'articolo 46 del citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'articolo 11 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “può essere” sono sostituite dalle seguenti: “è normalmente”;

b) al comma 2 la parola: “biennalmente” è sostituita dalla parola: “triennalmente”.

16 All'articolo 68 del citato regio decreto n. 12 del 1941, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) al comma 3, le parole: “, sentito il procuratore generale della Repubblica” sono sostituite dalle seguenti: “nel provvedimento tabellare di cui all'articolo 7-bis”.

17. All'articolo 70 del citato regio decreto n. 12 del 1941, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-bis. Il procuratore aggiunto, oltre a svolgere il lavoro giudiziario, coordina il gruppo di lavoro cui è assegnato e, in particolare, vigila sull'andamento dei servizi delle segreterie e degli ausiliari, e sull'attività dei sostituti e cura lo scambio di informazioni e di novità giurisprudenziali all'interno del gruppo di lavoro. Collabora, altresì, con il procuratore della Repubblica nell'attività di direzione dell'ufficio. Con le tabelle formate ai sensi dell'articolo 7-ter, al procuratore aggiunto può essere attribuito l'incarico di coordinare più gruppi di lavoro che trattano materie omogenee, ovvero di coordinare uno o più settori di attività dell'ufficio.”.

18 All'articolo 104 del citato regio decreto n. 12 del 1941, comma 1, la parola: “annualmente” è sostituita dalle seguenti: “, tenuto anche conto delle capacità organizzative e delle esperienze professionali. Il provvedimento di nomina del vicario, di durata triennale, se non contenuto nelle tabelle di cui all'articolo 7-bis del presente regio decreto, deve essere inviato al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione”.

19. All'articolo 108 del citato regio decreto n. 12 del 1941, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: “annualmente,” è sostituita dalla parola: “triennalmente,”;

b) al comma 2, le parole: “del grado immediatamente inferiore, ” sono soppresse.

20. Dopo l’articolo 120 del citato regio decreto n. 12 del 1941, è aggiunto il seguente:

“ART. 120-bis. *Destinazione dei magistrati ordinari al termine del tirocinio*

La destinazione dei magistrati ordinari agli uffici giudiziari per svolgere il tirocinio è disposta con decreto del Ministro della giustizia previa delibera conforme del Consiglio superiore della magistratura.”.

21 Ai magistrati ordinari è attribuito, all’atto della nomina, il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella relativa alla magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981, n. 27 come sostituita dalla presente legge.

22. L’articolo 192, del citato regio decreto n. 12 del 1941, è sostituito dal seguente:

“ART. 192 (*Assegnazione delle sedi per tramutamento.*)

1. La individuazione di posti vacanti da ricoprire presso uffici giudiziari è disposta dal Consiglio superiore della magistratura con delibera trasmessa agli uffici giudiziari ed al Ministero della giustizia per tutti i magistrati fuori del ruolo organico. Nella delibera è indicata la data entro la quale ciascun magistrato può presentare la domanda di tramutamento. Le domande non accolte in relazione alla vacanza per la quale sono state presentate conservano validità sino alla revoca.

2. Il consiglio superiore della magistratura, nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 12, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, valuta le domande tenendo conto delle attitudini, dell’impegno, della laboriosità, della diligenza e delle capacità direttive di ciascuno degli aspiranti, come desunte dalle valutazioni di professionalità formulate e dalla documentazione prodotta dagli interessati, nonché delle eventuali situazioni particolari relative alla famiglia e alla salute. In caso di parità all’esito della valutazione prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio. Si applica l’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, come modificato dalla presente legge.

3. Il Consiglio superiore della magistratura regola con proprie delibere le modalità ed i tempi di pubblicazione dei posti vacanti da mettere a concorso, la modalità di presentazione delle domande ed il numero e la revocabilità delle stesse.”.

23. All’articolo 194, del citato regio decreto n. 12 del 1941, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1-bis. I magistrati assegnati a domanda ad una sezione o ad un gruppo di lavoro ai sensi degli articoli 7-bis e 7-ter, non possono ottenere una diversa assegnazione all’interno dello stesso ufficio prima di tre anni dall’effettivo possesso, salve gravi ragioni di salute o gravi ragioni di servizio. ”.

24 La rubrica del CAPO X e l’articolo 196 del citato regio decreto n. 12 del 1941, sono sostituiti dai seguenti:

“Capo X – Collocamento fuori ruolo e ricollocamento in ruolo dei magistrati ordinari

ART. 196. (collocamento fuori ruolo)

1. I magistrati possono essere collocati fuori del ruolo organico della magistratura per svolgere incarichi elettivi o funzioni amministrative o presso organismi internazionali nei casi e nei limiti previsti dalla legge, entro il numero massimo di 230 unità salvo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317.

2. Nel limite di cui al comma 1, non si computano i collocamenti fuori ruolo disposti ai sensi degli articoli 1, 7 e 7 bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, della legge 27 luglio 1962, n. 1114, quelli disposti ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, quelli disposti ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, quelli in servizio all'estero per effetto della azione comune 96/277/GAI in data 22 aprile 1996 dell'Unione Europea o in altri Stati o presso enti ed organismi internazionali o nel quadro di programmi bilaterali o multilaterali di assistenza o cooperazione giudiziaria, quelli di cui all'articolo 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché quelli relativi ad incarichi presso organi costituzionali.”.

3. Il collocamento fuori ruolo è sempre richiesto dal Ministro della giustizia ed è adottato con decreto dello stesso Ministro su conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura.

4. La cessazione dal collocamento fuori ruolo può avvenire a domanda del magistrato o d'ufficio, a seguito della scadenza del mandato elettivo o dell'incarico conferito o della messa a disposizione da parte del Ministro.

5. Per il ricollocamento in ruolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 196-bis.

6. Nel periodo di servizio prestato fuori ruolo per lo svolgimento di funzioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato in quanto compatibili.

7. Il servizio prestato fuori del ruolo organico della magistratura è equiparato, ad ogni effetto di legge, a quello prestato nell'ultima funzione giudiziaria o giurisdizionale svolta”.

25. Dopo l'articolo 196 del citato regio decreto n. 12 del 1941, è inserito il seguente:

“art 196-bis (Collocamento fuori ruolo e ricollocamento in ruolo dei magistrati)

1. Il collocamento fuori ruolo dei magistrati, fatta eccezione per gli incarichi apicali di diretta collaborazione, non può superare il periodo massimo complessivo di dieci anni. Ai soli fini del computo del periodo massimo non si tiene conto del periodo trascorso fuori ruolo antecedentemente all'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 e dei periodi di aspettativa per mandato elettivo.

2. Non possono essere collocati fuori del ruolo organico della magistratura i magistrati che non abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità.

3. Il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura è equiparato all'esercizio delle ultime funzioni giudiziarie svolte e il ricollocamento in ruolo, a domanda o d'ufficio, avviene, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato:

- a) per i magistrati in aspettativa per mandato elettivo, in una sede vacante, appartenente ad un distretto sito in una regione diversa da quella in cui è ubicato il distretto presso cui è posta la sede di provenienza nonché in una regione diversa da quella in cui, in tutto o in parte è ubicato il territorio della circoscrizione nella quale il magistrato è stato eletto salvo che lo stesso svolgesse le sue funzioni presso la Corte di cassazione o la Procura generale presso la Corte di cassazione o la Direzione nazionale antimafia;
- b) per i magistrati collocati fuori ruolo da meno di tre anni e che non ricoprivano incarichi semidirettivi o direttivi, nella sede precedentemente occupata prima del collocamento fuori ruolo anche in soprannumero da riassorbire con la prima vacanza;
- c) per i magistrati collocati fuori ruolo da più di tre anni e che non ricoprivano incarichi semidirettivi o direttivi, nella sede precedentemente occupata prima del collocamento fuori ruolo anche in soprannumero da riassorbire con la prima vacanza o in altra sede mediante concorso virtuale;
- d) per i magistrati che ricoprivano incarichi direttivi o semidirettivi, mediante concorso virtuale in un ufficio giudiziario con funzioni né semidirettive né direttive né di legittimità, anche in soprannumero da riassorbire con la prima vacanza.

4. Ai magistrati ricollocati in ruolo ai sensi del comma 3 del presente articolo e dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, non si applica il termine di cui all'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 come modificato dalla presente legge.

5. Fuori dai casi di cui al comma 3, lettere a), c) e d), non è consentito il tramutamento di sede per concorso virtuale, salvo nel caso di gravi e comprovate ragioni di salute, di sicurezza o che non sia possibile l'assegnazione di sede entro due mesi dalla messa a disposizione o dalla richiesta di ricollocamento in ruolo.”

26. L'articolo 199, del citato regio decreto n. 12 del 1941, è sostituito dal seguente:

“ART. 199 (Servizio dei magistrati addetti al Ministero della giustizia)

1. Le norme dell'ordinamento del Ministero della giustizia determinano il numero e le attribuzioni dei magistrati che vi prestano servizio.”.

27. All'articolo 201, del citato regio decreto n. 12 del 1941, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: “in ciascun grado” sono sostituite dalle seguenti: “a magistrato ordinario”; l'ultimo periodo è soppresso;
- b) al comma 2 le parole: “degli uditori” sono sostituite dalle seguenti: “dei magistrati ordinari” e le parole: “a norma dell'articolo 127” sono sostituite dalle seguenti: “utilizzata per la nomina”;
- c) il comma 3 è abrogato.

28. All'articolo 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 2 è abrogato;
- b) al comma 3 le parole: “Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano” sono sostituite dalle seguenti: “La disposizione di cui al comma 1, non si applica”.

29. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 133 del 1998, continua ad essere applicata nei confronti dei magistrati assegnati a sedi disagiate prima della entrata in vigore della presente legge.

30. All'articolo 1, comma 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dall'articolo 1 della legge 28 marzo 2002, n. 44, la parola: “sedici” è sostituita dalla parola: “venti” e la parola: “otto” è sostituita dalla parola: “dieci”.

31. L'articolo 7 della citata legge n. 195 del 1958, è sostituito dal seguente:

“ART. 7.(la segreteria)

1. La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è costituita dal segretario generale che la dirige, dal vice segretario generale che lo coadiuva, da sedici magistrati addetti alla segreteria nonché dal personale di cui al decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37.

2. Il segretario generale è nominato dal Consiglio superiore tra i magistrati che abbiano conseguito la quinta valutazione di professionalità tenendo in considerazione, tra l'altro, i criteri di cui all'articolo 11, commi 2 e 3 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006.

3. Il vice segretario generale è nominato dal Consiglio superiore tra i magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità tenendo in considerazione, tra l'altro, i criteri di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006.

4. I sedici addetti alla segreteria sono nominati dal Consiglio superiore tra i magistrati che abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità tenendo in considerazione, tra l'altro, i criteri di cui all'articolo 11, commi 2 e 3 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006.

5. I magistrati di cui al comma 4 sono posti fuori del ruolo organico della magistratura per un periodo non superiore a sei anni, non rinnovabile, fatta eccezione per gli incarichi di cui ai commi 2 e 3. Il ricollocamento in ruolo avviene solo al momento della effettiva sostituzione.

6. La segreteria dipende funzionalmente dal comitato di presidenza. Le funzioni del segretario generale, del vice segretario generale e dei magistrati addetti alla segreteria sono definite dal regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura.”.

32. L’articolo 7-bis, della citata legge n. 195 del 1958, è sostituito dal seguente:

“ART. 7-bis (Ufficio studi e contenzioso)

1. Presso il Consiglio superiore della magistratura è istituito l’Ufficio studi e contenzioso con compiti di studio, ricerca, documentazione e predisposizione degli atti relativi al contenzioso, composto da otto magistrati scelti dal consiglio superiore della magistratura tra i magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità, e dal personale di cui al decreto legislativo 14 febbraio 2000 n. 37. L’Ufficio è posto alle dirette dipendenze del Comitato di presidenza. I magistrati addetti all’Ufficio studi e contenzioso sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura.

2. Il direttore dell’Ufficio studi è nominato dal Consiglio superiore della magistratura. Le modalità di nomina del direttore e dei magistrati addetti, la durata dei relativi incarichi, le competenze dell’Ufficio, anche in relazione all’assistenza ai componenti del Consiglio, sono definite dal regolamento interno del Consiglio”.

33 All’articolo 9, comma 5, della citata legge n. 195 del 1958, le parole: “e per il personale addetto” sono sostituite dalla seguente: “addetti”.

34 All’articolo 10-bis, commi 1 e 3, della citata legge n. 195 del 1958, come introdotto dall’articolo 4 del decreto legge 25 settembre 1987, n. 394, convertito con la legge 25 novembre 1987, n. 479, sostituire la parola: “biennio”, ovunque ricorre, con la parola: “triennio”.

35. In relazione alle aumentate attività il Consiglio superiore è autorizzato ad avvalersi di un ulteriore contingente di 13 unità di personale amministrativo dipendente dalla pubblica amministrazione in posizione di comando. A tali comandi si applica l’articolo 17, comma 14, della Legge 15 maggio 1997 n. 127 e non possono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato né oltrepassare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura.

36. All’articolo 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. Nel numero di cui al comma 1, non si considerano i magistrati di cui all’articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, i capi dipartimento, i magistrati incaricati di funzioni all’estero ai sensi della legge 14 marzo 2005, n. 41, quelli in servizio all’estero per effetto della azione comune

96/277/GAI in data 22 aprile 1996 dell'Unione Europea o in altri paesi o presso enti ed organismi internazionali o nel quadro di programmi bilaterali o multilaterali di assistenza o cooperazione giudiziaria nonché quelli di cui all'articolo 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Si applica quanto disposto dall'articolo 13 del decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317.”.

37. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, della legge 24 ottobre 2006, n. 269, la lettera “i)” è soppressa.

38. All'articolo 10 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Al magistrato sospeso dal servizio è corrisposto un assegno alimentare di importo compreso tra un terzo e due terzi dello stipendio percepito, determinato tenuto conto del nucleo familiare del magistrato e della entità della retribuzione stessa.”.

39. All'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo n. 109 del 2006, la lettera f) è soppressa.

40. All'articolo 14, comma 2, del citato decreto legislativo n. 109 del 2006, dopo le parole: “ha facoltà di promuovere” sono aggiunte le seguenti: “, entro un anno dalla notizia del fatto,”.

41. All'articolo 15, comma 1, del citato decreto legislativo n. 109 del 2006, dopo le parole: “azione disciplinare” sono aggiunte le seguenti: “, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 3,”.

42. All'articolo 18, comma 3, lettera c) del citato decreto legislativo n. 109 del 2006, le parole: “e del delegato del Ministro della giustizia” sono soppresse.

43. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 le parole: “procedura penale” sono sostituite dalle seguenti: “procedura civile”.

44. All'articolo 2, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. I magistrati cui sono state conferite funzioni non possono essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni se non con il loro consenso.”.

45. All'articolo 5, comma 1, della legge 13 febbraio 2001 n. 48, la lettera e) è sostituita dalle seguenti:

“ e) esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali deliberato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006;

f) vacanza del posto da più di tre mesi senza che sia stata attivata la procedura per la copertura.”.

46. All'articolo 8, della citata legge n. 48 del 2001, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Non si procede alla copertura dei posti vacanti destinati ai magistrati distrettuali quando i posti vacanti complessivamente esistenti negli organici degli uffici del distretto eccedono il quindici per cento.”

47. L'articolo 1 della legge 7 maggio 1981, n. 180, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“ART. 1

1. La magistratura militare, unica nell'accesso, si distingue secondo le funzioni esercitate. Lo stato giuridico, le garanzie d'indipendenza e le funzioni dei magistrati militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari, in quanto applicabili.

2. Le funzioni si distinguono in giudicanti e requirenti di primo grado, secondo grado e requirenti di legittimità, semidirettive giudicanti e requirenti di primo e secondo grado, direttive di primo grado, direttive di secondo grado, sia giudicanti che requirenti e direttive requirenti di legittimità.

3. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice presso il tribunale militare ed il tribunale militare di sorveglianza; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale militare.

4. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere presso la corte militare di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la corte militare di appello.

5. Le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale militare della Repubblica presso la corte di cassazione.

6. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione presso il tribunale militare; le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore militare aggiunto della Repubblica presso il tribunale militare.

7. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione presso la corte militare di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale militare presso la corte militare di appello.

8. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente del tribunale militare e di presidente del tribunale militare di sorveglianza; le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale militare.

9. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della corte militare di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte militare di appello;

10. Le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale militare presso la corte di cassazione.

48. Dopo l'articolo 1 della citata legge n. 180 del 1981, e successive sono aggiunti i seguenti:

a) " ART. 1-bis.

I magistrati militari sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina.

2. Il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 1 avviene a domanda degli interessati mediante una procedura concorsuale per soli titoli alla quale possono partecipare tutti i magistrati che abbiano conseguito almeno la valutazione di professionalità richiesta o d'ufficio, in caso di esito negativo della procedura concorsuale stessa per inidoneità dei candidati o mancanza di candidature, qualora il Consiglio della magistratura militare ritenga sussistere una situazione di urgenza che non consente di procedere a nuova procedura concorsuale.

3. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, è richiesta la sola delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio.

4. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 4 e 6, è richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalità.

5. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 8, è richiesto il conseguimento della terza valutazione di professionalità.

6. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 5 e 7 è richiesto il conseguimento della quarta valutazione di professionalità.

7. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 9, è richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità.

8. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 10, è richiesto il conseguimento della sesta valutazione di professionalità ed il possesso delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 9".

b) ART. 1-ter

1. L'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, come sostituito dalla presente legge, si applica nel senso che il limite territoriale per il mutamento di funzioni da giudicante a requirente e viceversa è costituito per i magistrati militari dalla circoscrizione territoriale in cui prestano servizio. Per la corte militare d'appello e la procura generale presso la stessa il riferimento si intende operato agli ambiti territoriali rispettivamente della sezione centrale e delle sezioni distaccate.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 12 a 15, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, non si applicano al conferimento delle funzioni di legittimità alla magistratura militare.

3. Le attività svolte per la magistratura ordinaria dai consigli giudiziari rientrano nella competenza del Consiglio della magistratura militare che vi provvederà utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e sono regolate dallo stesso con proprio regolamento.”.

49. La tabella A allegata alla legge 7 maggio 1981, n. 180 è sostituita dalla tabella C allegata alla presente legge.

50. All’articolo 35, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n.752 del 1976 le parole: “ di categoria non inferiore a magistrato di corte di appello” sono sostituite dalle seguenti: “che hanno conseguito la seconda valutazione di professionalità”.

51. Nella tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel punto 1) le parole: “primo presidente della corte di cassazione; procuratore generale e presidente aggiunto della corte di cassazione; presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche”, e le seguenti: “presidente di sezione della corte di cassazione e procuratore generale militare”, sono sostituite dalle seguenti: “Magistrato ordinario dalla quinta valutazione di professionalità in poi”;
- b) nel punto 2) le parole: “Consiglieri di corte di cassazione” sono sostituite dalle seguenti: “Magistrati ordinari e militari alla terza e quarta valutazione di professionalità”;
- c) nel punto 3) le parole: “Consiglieri di corte di appello” e “ procuratori e e vice procuratori militari”sono sostituite dalle seguenti: “Magistrati ordinari dalla nomina alla seconda valutazione di professionalità”;
- d) nel punto 4) le parole: “sostituti procuratori e giudici istruttori militari di prima e seconda classe” sono soppresse;
- e) nel punto 5) le parole: “Aggiunti giudiziari; sostituti procuratori e giudici istruttori militari di III classe, sostituti procuratori della stato; uditori; uditori giudiziari militari” sono soppresse.

52. L’articolo 1, comma 468, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applica al personale della magistratura ordinaria e militare dal conseguimento della seconda valutazione di professionalità in poi.

53. Sono abrogati gli articoli da 13 a 17, 19 e da 26 a 36 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, gli articoli da 14 a 18, da 20 a 34, da 37a 39, da 40 a 44, da 47 a 50, e 55 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, l’articolo 38 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264, l’articolo 7, comma 2-quater, gli articoli 100, 106, 107, 119, 120, 130, 148, 175, 176, 179, 187, 193, 202 commi secondo e terzo, da 204 a 207 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, gli articoli 73, 74, 75, 91, 103, da

142 a 148, del regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641, l'articolo 3, commi 2 e 3, l'articolo 7, comma 2, e l'articolo 16 della legge 13 febbraio 2001, n. 48.

54. Le disposizioni della presente legge che prevedono ipotesi di collocamento fuori ruolo di magistrati non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

55. I magistrati ordinari transitati nelle magistrature speciali, nelle quali abbiano prestato ininterrottamente servizio, possono essere riammessi nella magistratura ordinaria, a domanda, con decreto del Ministro della giustizia previa delibera conforme del Consiglio superiore della magistratura, e sono inquadrati, agli effetti delle valutazioni di professionalità, tenuto conto della anzianità di servizio effettivo complessivamente maturato nelle magistrature.

56. Fatta eccezione per i posti di primo presidente della corte di cassazione, di procuratore generale presso la corte di cassazione, di presidente aggiunto e di procuratore aggiunto presso la corte stessa, di presidente del tribunale superiore per le acque pubbliche, e quelli relativi a funzioni direttive di merito e di legittimità, tutti i posti presso gli uffici giudiziari ordinari, nei limiti della dotazione organica complessiva, sono istituiti e soppressi con decreto del Ministro della giustizia sentito il Consiglio superiore della magistratura.

57. La tabella B annessa alla legge 9 agosto 1993, n. 295, sostituita con la legge 13 febbraio 2001, n. 48, è sostituita dalla tabella B allegata alla presente legge.

Art.7

Delega per la emanazione di un codice delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di ordinamento giudiziario ordinario e militare.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi compilativi, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario ordinario in un unico codice nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) procedere all'adeguamento delle norme che costituiscono l'ordinamento giudiziario sulla base delle disposizioni contenute nella presente legge apportando le integrazioni e modificazioni strettamente necessarie per assicurarne il coordinamento o per consentirne la migliore attuazione;
- b) operare il riordino delle norme, al fine di predisporre la riunione delle stesse in uno strumento coordinato per facilitare la consultazione di tutte le disposizioni legislative vigenti;
- c) operare l'abrogazione espressa delle disposizioni ritenute non più vigenti.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, sono emanati su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro della difesa, previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia. Il parere è espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione. Il Governo procede comunque alla emanazione dei codici qualora i pareri non siano espressi entro sessanta giorni dalla richiesta.

3. Il Governo provvede ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un codice delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento giudiziario.

4. Il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario militare in un unico codice nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) adeguamento delle norme che costituiscono l'ordinamento giudiziario militare alle disposizioni contenute nella presente legge e a quelle di ordinamento giudiziario ordinario prevedendo la individuazione specifica di quelle applicabili e apportando le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione tenuto conto delle specifiche caratteristiche ed esigenze della organizzazione della giustizia militare;
- b) revisione delle materie e delle prove del concorso di accesso al fine operare la selezione con specifico riferimento alla attività professionale riservata alla giustizia militare;

- c) revisione del tirocinio in relazione alla specificità della funzione della giurisdizione militare specie in relazione all'esercizio della stessa in sede internazionale o sopranazionale;
- d) armonizzazione e riordino delle norme, al fine di renderle strumento coordinato per la consultazione di tutte le disposizioni legislative vigenti;
- e) abrogazione espressa delle disposizioni ritenute non più vigenti.

5. Dalla applicazione dei decreti delegati di cui al comma 4 non devono scaturire nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

6. Il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare il transito entro sei mesi nel ruolo organico della magistratura ordinaria di un numero compreso tra quaranta e cinquantacinque magistrati militari e per la conseguente riduzione del numero degli uffici della giustizia militare, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) l'ordine di scelta per il transito avverrà seguendo l'ordine di ruolo organico, mediante interpello degli interessati; ove residuino posti per il transito, provvederà d'ufficio il Consiglio della magistratura militare partendo dall'ultima posizione di ruolo organico;
- b) il passaggio avverrà con conservazione dell'anzianità e della qualifica maturata, ma non del diritto al corrispondente ufficio semidirettivo o direttivo eventualmente ricoperto;
- c) riduzione della tabella relativa al ruolo organico della magistratura militare di un numero corrispondente di unità; nell'ambito della medesima, il numero dei magistrati con funzioni di legittimità e direttive di merito è ridotto anche in corrispondenza alla riduzione degli uffici;
- d) aumento del ruolo organico della magistratura ordinaria dello stesso numero di unità;
- e) la Corte militare di appello non avrà sezioni distaccate;
- f) i tribunali militari saranno ridotti a un numero non superiore a tre, con possibilità dell'istituzione di fino a due complessive sezioni distaccate;
- g) la competenza per territorio dei tribunali militari sarà definita per riferimenti geografici regionali;
- h) per i magistrati militari che ricoprono funzioni di legittimità ovvero uffici direttivi in uffici giudiziari militari soppressi, si provvederà tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 37, fatta eccezione per il comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51;
- i) nell'ipotesi di istituzione di sezioni distaccate di tribunale militare, sarà loro assegnata, a domanda e secondo l'ordine di anzianità in una funzione direttiva o semidirettiva e quindi nella funzione corrispondente, la preferenza per la funzione semidirettiva nella sezione medesima. Similmente si provvederà per gli uffici del pubblico ministero;

l) previsione di norme transitorie, anche in ordine alla reversibilità delle funzioni in assenza di domanda dei magistrati perdenti posto e per la assegnazione dei magistrati militari transitati nella magistratura ordinaria, in occasione della prima applicazione dei decreti legislativi;

m) contestualmente al transito in magistratura ordinaria di personale della magistratura militare e alla riduzione degli uffici della giustizia militare, un numero proporzionale di dirigenti e di personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie militari in servizio alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi transita nei rispettivi ruoli del Ministero della giustizia, con conservazione di qualifica, anzianità e trattamento economico in godimento. In relazione a detto transito, il ruolo organico dei dirigenti e del personale del Ministero della giustizia è aumentato dello stesso numero di unità di cui è diminuito il ruolo organico dei dirigenti e del personale civile del Ministero della difesa. Alla modifica dei rispettivi ruoli organici si provvederà con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze. Il transito avverrà a cura del Ministero della difesa di concerto con il Ministero della giustizia; l'ordine di scelta per il transito avverrà seguendo l'ordine di ruolo organico, mediante interpello degli interessati; ove residuino posti per il transito, si provvederà d'ufficio partendo dall'ultima posizione di ruolo organico per ciascuna area contrattuale e livello economico. Il personale stesso è assegnato a domanda ad un ufficio giudiziario secondo la normativa vigente in relazione ai posti vacanti con priorità per i posti vacanti esistenti negli uffici giudiziari aventi sede nella provincia ove è insediato l'ufficio giudiziario militare soppresso, o d'ufficio, in assenza di domanda o in caso di mancato accoglimento della stessa in un ufficio giudiziario della provincia. L'assegnazione d'ufficio sarà operata in un ufficio giudiziario della regione in cui aveva sede l'ufficio giudiziario militare soppresso;

n) prevedere che il Ministro dell'economia e delle finanze provveda, con propri decreti alle necessarie variazioni di bilancio trasferendo i fondi relativi al personale destinato a transitare nei ruoli del Ministero della giustizia dallo stato di previsione del Ministero della difesa a quello del Ministero della giustizia;

o) prevedere che dai decreti legislativi di cui ai commi 4 e 6 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

7. I decreti legislativi di cui ai commi 4 e 6 sono emanati su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro della giustizia, previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia. Il parere è espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione. Il Governo

procede comunque alla emanazione dei decreti legislativi qualora i pareri non siano espressi entro sessanta giorni dalla richiesta.

Art. 8

Copertura finanziaria

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 6, è autorizzata la spesa di euro 100.000 a decorrere dall'anno 2007.
2. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 11, la spesa prevista è determinata in euro 4.551.962 a decorrere dall'anno 2007.
3. Per le finalità previste all'articolo 3, comma 6, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37 della legge 25 luglio 2005, n.150, relativa al funzionamento del comitato direttivo, è incrementata di euro 46.000 a decorrere dall'anno 2007.
4. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, la previsione di spesa di cui all'articolo 2, comma 38 della legge 25 luglio 2005, n.150, per gli oneri connessi al comma 3 , lettera a), è incrementata di euro 5.680 a decorrere dall'anno 2007.
5. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 10, la spesa prevista è determinata in euro 536.282 a decorrere dall'anno 2007.
6. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 47, la spesa prevista è determinata in euro 60.586 per il 2007 e in euro 20.195 a decorrere dall'anno 2008.
7. Agli oneri indicati nei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e pari a euro 5.300.510 per l'anno 2007 e ad euro 5.260.119 a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 40, della legge 25 luglio 2005, n. 150.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione dell'articolo 2, comma 11 e dell'articolo 4, commi 1 e 10, e 6, comma 47, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Tabella [A]

Magistratura ordinaria

Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità (Primo Presidente della corte di cassazione)	€78.474,39
Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità (Procuratore generale presso la corte di cassazione)	€75.746,26
Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità (Presidente aggiunto e Procuratore generale aggiunto presso la corte di cassazione, Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche)	€73.018,13
Magistrati ordinari alla settima valutazione di professionalità	€66.470,60
Magistrati ordinari alla quinta valutazione di professionalità	€56.713,83
Magistrati ordinari dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità	€50.521,10
Magistrati ordinari alla prima valutazione di professionalità	€44.328,37
Magistrati ordinari	€31.940,23
Magistrati ordinario in tirocinio	€22.766,71

Tabella [B]

Ruolo organico della magistratura

Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità (Primo Presidente della corte di cassazione)	1
Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità (Procuratore generale presso la corte di cassazione)	1
Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità: Presidente aggiunto della corte di cassazione Procuratore generale aggiunto Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	1 1 1
Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	59
Magistrato con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità	368
Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	53
Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate giudicanti e requirenti	24
Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	393
Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e secondo grado e semidirettivi di primo grado e secondo grado	9.260
Magistrati ordinario in tirocinio	Numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico
Totale	10.109

Tabella [C]

Magistratura militare

Magistrati militari dalla settima valutazione di professionalità	€66.470,60
Magistrati militari alla quinta valutazione di professionalità	€56.713,83
Magistrati militari dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità	€50.521,10
Magistrati militari alla prima valutazione di professionalità	€44.328,37
Magistrati militari	€31.940,23
Magistrati militari in tirocinio	€22.766,71